SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA ---

(N 446)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori VEDOVATO, FRACASSI, DAL FALCO, ATTAGUILE, SANTI e DELLA PORTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 OTTOBRE 1972

Integrazione agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione per consentire l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'esercizio all'estero del diritto di voto investe anzitutto questioni di ordine costituzionale, che si sono affrontate nel momento in cui ci si è accinti a formulare un disegno di legge, per dare ai nostri connazionali all'estero la concreta possibilità di esercitare i diritti politici. L'articolo 48 della Costituzione stabilisce: « Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale, uguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge ».

Il primo comma di questo articolo garantisce il diritto di voto a tutti i cittadini, indipendentemente dalla circostanza che essi siano residenti in Italia o all'estero. Nè la residenza all'estero comporta, per le leggi vigenti, la perdita del diritto di voto giacchè, anche se alla cancellazione anagrafica dai registri della popolazione residente consegue la cancellazione dalle liste elettorali dopo sei anni, il cittadino può in ogni mo-

mento chiedere di continuare ad essere iscritto o di venire reiscritto. Il problema si pone dunque solo nel senso della possibilità di esercitare tale diritto non nel territorio dello Stato ma all'estero. A questo riguardo, la Costituzione non prevede l'ipotesi di esercizio all'estero del diritto di voto. Dagli atti dell'Assemblea costituente risulta che l'onorevole Piemonte presentò il seguente emendamento al secondo comma dell'articolo 48 della Costituzione: « Dopo la parola "segreto", aggiungere: "ed è esercitato anche dal cittadino all'estero" ». Questo emendamento venne respinto, ma non per ragioni di merito, tanto è vero che l'onorevole Ruini non esitò a dichiarare: « Come Presidente della Commissione dei 75, posso assicurare che il voto agli italiani all'estero è conforme allo spirito e al proposito della Costituzione », bensì perchè ci si trovò di fronte a due ostacoli: da un lato, quello di garantire che il voto all'estero fosse esercitato nel pieno rispetto dei principi costituzionali che erano stati fissati; dall'altro, quello di potere assicurare a tutti i cittadini all'estero l'esercizio di tale diritto, stan-

te il divieto posto da alcuni Stati agli stranieri di partecipare, sui rispettivi territori, a consultazioni elettorali indette nel Paese di origine. Quindi l'articolo 48 della Costituzione se non prevede l'esercizio all'estero del diritto di voto, non lo esclude laddove possa essere esercitato da tutti i cittadini all'estero e nel rispetto dei principi costituzionali. Si tratta perciò di assicurare ai cittadini all'estero l'esercizio di un voto libero, segreto, individuale e non diverso nella sua natura e nei suoi effetti dal voto espresso dai cittadini nello Stato.

Per quanto possibile, si è cercato di raggiungere questo fine con un disegno di legge ordinaria, il quale prevede che gli italiani all'estero possono esercitare il diritto di voto « per corrispondenza », recandosi ad esprimerlo presso gli uffici consolari a ciò designati, in modo da consentire un accertamento circa il rispetto dei principi costituzionali. Ma resta il divieto che alcuni Stati possono opporre anche a questa forma di esercizio del diritto di voto, e ciò impone un procedimento di revisione costituzionale, peraltro richiesto anche dalle modalità con cui si intende assicurare ai cittadini residenti stabilmente all'estero, una rappresentanza diretta nella Camera dei deputati e nel Senato della Repubblica, integrando il numero dei componenti delle due Assemblee. Il disegno di legge costituzionale che si ha l'onore di sottoporre alla vostra cortese attenzione, tende ad introdurre delle disposizioni integrative agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, per consentire a tutti i cittadini all'estero di esercitare il diritto di voto e per dare una propria rappresentanza in Parlamento alla collettività italiana residente all'estero.

Riguardo al secondo comma dell'articolo 48, si suggerisce di considerare ugualmente valido il voto espresso « per corrispondenza » dagli elettori all'estero, anche ove non sia consentita la possibilità di accertare che esso venga espresso in modo « personale » e « segreto ». Si tratta di una limitata rinuncia, mitigata da una « dichiarazione sull'onore » da parte dell'elettore, a questi due principi costituzionali, peraltro già accolta dalla vigente legislazione elettorale, sia pure per i soli casi in cui l'elettore è affetto da menomazioni fisiche che impediscono l'esercizio personale e segreto del diritto di voto.

Riguardo all'articolo 56, che al secondo comma fissa in 630 il numero dei deputati e al quarto comma stabilisce che i seggi vengono ripartiti tra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione, si fa rilevare che la difficoltà di accertare e tenere aggiornata la consistenza numerica della collettività italiana all'estero, anche a seguito dell'abolizione del registro consolare (decreto del Presidente della Repubblica, 5 gennaio 1967, n. 200), suggerisce di assicurare la sua rappresentanza alla Camera non già in proporzione al numero dei cittadini residenti stabilmente all'estero, bensì in proporzione al numero di coloro che sono iscritti o si iscriveranno nelle liste elettorali. Perciò si propone che, oltre ai 630 deputati previsti nel secondo comma di detto articolo, la Camera comprenda un numero di deputati eletti nel collegio unico nazionale dai cittadini italiani residenti all'estero in ragione di 1 ogni 200 mila elettori. Dal prospetto qui allegato, che reca le valutazioni più recenti del Ministero degli affari esteri sulla consistenza numerica della collettività italiana all'estero, è possibile prevedere che il numero degli elettori si aggirerà intorno alla metà del totale dei cittadini italiani residenti all'estero, valutato in 5.113.026. Il numero dei deputati che potrebbero essere eletti non supererebbe quindi le quattordici unità.

Riguardo all'articolo 57, che ai primi due commi stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto a base regionale e fissa a 315 il numero dei senatori elettivi, si fa presente che la consistenza numerica della collettività italiana all'estero può ben essere equiparata a quella di una regione, cui dovrebbero essere attribuiti un numero di senatori non inferiore a 7, a norma del terzo comma di detto articolo. Si propone perciò che oltre ai 315 senatori previsti nel secondo comma dell'articolo 57, il Senato della Repubblica comprenda altri 7 senatori eletti nel Collegio unico dai cittadini italiani resi-

denti all'estero, in ragione di due per i Paesi dell'America Latina, uno per i Paesi del Nord-America, tre per i Paesi dell'Europa ed uno per i Paesi dell'Africa-Asia e Oceania. Questa ripartizione è fatta in base alle valutazioni della consistenza numerica della collettività italiana in dette zone geografiche, come risulta dal prospetto allegato. Tutte le circoscrizioni consolari saranno quindi raggruppate nei seguenti sette collegi senatoriali:

I collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Argentina, Bolivia, Cile, Paraguay e Uruguay;

II collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Brasile, Colombia, Equatore, Perù, Venezuela, Guayana e nei Paesi dell'America centrale;

III collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti negli Stati Uniti d'America e in Canada;

IV collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Gran Bretagna, Irlanda, Islanda, Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca;

V collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Malta e Monaco;

VI collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti in Germania, Austria, Liechtenstein e nei Paesi dell'Europa orientale e balcanica;

VII collegio, comprenderà le circoscrizioni consolari esistenti nei Paesi dell'Africa, Asia e Oceania.

L'approvazione di questo disegno di legge costituisce la premessa necessaria per avviare a soluzione un problema che da troppi anni si trascina nelle aule parlamentari, sollevando all'esterno aspettative che non possono restare ancora deluse.

ALLEGATO

CONSISTENZA DELLE COLLETTIVITÀ ITALIANE ALL'ESTERO (*)

I) AMERICA LATINA

Antille e Guayana olar	idese					. 85
Argentina			•	•	•	. 1.342.890
Circoscr. Cons. di		• •	•	• •	•	. 425.000
	Cordoba .	•	•		•	154.000
	Rosario .	• •			•	. 154.000
	Bahia Blanca					. 72.000
	La Plata .		•		•	
	Mendoza .	• •	•		•	. 458.190
Bolivia	mendoza.	•	•		•	. 30.100
			•	•	•	. 852
Brasile		• •	•		•	. 300.754
Circoscr. Cons. di	Rio de Janei	ro .	•	• •	•	. 40.000
	San Paolo		•			. 202.700
	Curitiba .		•		•	. 17.000
	Porto Alegre		•		•	. 25.000
	Belo Horizon	te .	•			. 11.000
	Recife .		•			. 4.300
	Brasilia .		•			. 754
Cile						. 24.885
Circoscr. Cons. di	Santiago .					. 11.684
	Valparaiso					. 13.201
Colombia					•	. 8.810
Costa Rica		•	•	• •	•	. 768
Cuba		• •	•	• •	•	. 286
D :: (D)			•		•	. 423
El Salvador			•	• •	•	. 310
			•	•	•	. 1.050
Equatore			•		•	
Giamaica			•	• •	•	. 40
Guatemala			•		•	. 576
Guayana			•		•	. 20
Haiti					•	. 44
Honduras			•		•	. 176
Messico			•		•	. 4.649
Nicaragua						. 169
Panama			•			. 1.025
Paraguay						. 1.000
Perù						. 14.000
Trinidad e Tobago .						. 14
Uruguay						. 34.000
Venezuela			•	•		. 210.103
Circoscr. Cons. di	Caracas .	• •	•	•	•	. 175.103
Circosci, Cons. ui	Maracaibo		•		•	. 35.000
	maracaroo		•	•	•	. 55.000
			Тота	LE .		. 1.942.929

^(*) Dati pervenuti al Ministero degli affari esteri nel 1970.

II) NORD - AMERICA

Canada							•		289.677
Circoscr. Cons. di	Ottawa .	•							5.331
	Montreal .								75.852
	Toronto .	•					•		176.942
	Vancouver								31.552
Stati Uniti d'America									235.842
Circoscr. Cons. di	New York								130.548
	San Francisc	co							8.133
	Boston .								19.260
	Chicago .								17.864
	Filadelfia .								27.725
	Los Angeles								6.591
	New Orleans			-					3.900
	Cleveland .	į	·						8.693
	Denver .	•	·	·	·	_	_		901
	Detroit .	•	•	•	•	•	•	•	8.544
	Sant Louis	•	•	•	•	•	•	•	1.870
	Seattle .	•	•	•	•	•	•	•	1.103
	Washington	•	•	•	•	•	•	•	710
	washington	•	•	•	•	•	•	•	710
				Тот	A T T?				529.519
				101	ALE	•	•	•	327.317
	III) EU.	ROP	\boldsymbol{A}						
Albania								•	5
Albania Austria									5 12.361
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								·=·
Austria	Vienna . Innsbruck								12.361
Austria	Innsbruck				•				12.361 4.146
Austria Circoscr. Cons. di									12.361 4.146 5.500 2.715
Austria	Innsbruck Klagenfurt								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370
Austria Circoscr. Cons. di	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles .								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi Parigi								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles . Charleroi . Anversa . Liegi . Parigi . Bordeaux .								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi Parigi Bordeaux Lione								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797 77.718
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi Parigi Bordeaux Lione Marsiglia								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797 77.718 67.616
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi Parigi Bordeaux Lione Marsiglia Nizza								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797 77.718 67.616 47.330
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi Parigi Bordeaux Lione Marsiglia Nizza Tolosa								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797 77.718 67.616 47.330 35.914
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles . Charleroi . Anversa . Liegi . Parigi . Bordeaux . Lione . Marsiglia . Nizza . Tolosa . Bastia .								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797 77.718 67.616 47.330 35.914 21.296
Austria	Innsbruck Klagenfurt Bruxelles Charleroi Anversa Liegi Parigi Bordeaux Lione Marsiglia Nizza Tolosa								12.361 4.146 5.500 2.715 267.370 55.236 136.000 4.100 72.034 140 834 1.188 445 610.063 133.552 9.797 77.718 67.616 47.330 35.914

C:	C11				24.052
Circoscr. Cons. di	Grenoble Lilla	• •	•	•	. 36.852 . 35.251
	Metz		•	•	. 35.251
	Mulhouse	• •	•	•	. 32.438
Germania (Rep. Feder			•	•	. 568.957
Circoscr. Cons. di	Bonn			•	. 3.476
Circosci. Colls. ui	Berlino		•	•	. 7.094
	Amburgo	• •	•	•	. 20.535
	Colonia		•	•	. 145.595
	Francoforte		•	•	86.153
	Hannover	• •	•	• •	. 32.866
	Monaco	• •	•	•	. 56.855
	Stoccarda	• •	•	•	. 196.383
	Saarbrucken	• •	•	•	. 20.000
Gibilterra		• •	•	•	. 33
			•	•	
Gran Bretagna			•	•	. 213.300
Circoscr. Cons. di			•	•	. 142.000
	Edimburgo-Glasgow	· · ·	•	•	. 17.500
	Manchester		•	•	. 53.500
Grecia				•	. 3.006
Circoscr. Cons. di			•	•	. 2.398
	Salonicco		•		. 388
	Patrasso		•	•	. 220
Irlanda				•	. 1.445
Islanda			•		. 6
Jugoslavia					. 2.963
Circoscr. Cons. di	Belgrado				. 510
	Zagabria				. 1.408
	Capodistria				. 1.045
Liechtenstein					. 707
Lussemburgo					. 40.345
Malta			•		. 560
Monaco					. 4.250
Norvegia					. 937
_					. 28.110
Circoscr. Cons. di				•	. 16.110
Cheoser. Cons. di	Rotterdam	•	•		. 12.000
Polonia		•	•	•	. 357
		• •	•	•	. 2.366
Portogallo Romania		• •	•	•	. 2.366
San Marino	• • • • •	• •	•	•	. 3.200
			•	•	
Spagna			•	•	. 15.033
Circoscr. Cons. di			•	•	. 4.657
	Barcellona	• •	•	•	. 7.626
	Bilbao		•	•	. 1.075
	Siviglia	 :c.	•	•	. 1.178
	St. Cruz de Tener		•	•	. 228
	Las Palmas		•	•	. 235
	Centa	, ,	•	•	. 16

S				< 440
Svezia			• •	. 6.440
Svizzera				. 554.166
Circoscr. Cons. di	Berna			. 54.598
	Basilea			. 102.293
	Zurigo		• •	. 137.985
	Ginevra		• •	. 35.884
	Losanna		-	. 67.908
	U			. 72.008
	Coira			. 14.677
	San Gallo .			. 48.520
	Neuchatel .			. 20.293
Ungheria				. 450
URSS		• •	• •	. 1.180
		_		
		TOTALE		. 2.340.384
	IV) AFRICA			
Algeria				. 1.759
Alto Volta				. 52
Angola				. 193
Burundi				. 135
Camerun				. 250
Ciad				. 48
Congo (Rep. Dom.)				. 2.345
Congo (Rep. Pop.) .				. 95
Costa d'Avorio				. 932
Dahomey				. 45
Etiopia				. 14.123
Circoscr. Cons. di	Addis Abeba			. 8.261
	Asmara			. 5.862
Gabon				. 59
Gambia				. 2
Ghana				. 537
Gibuti				. 170
Guinea				. 499
Guinea Portoghese .				. 9
Kenia				. 3.051
Liberia				. 208
Malawi				. 200
				. 500
Mali				. 29
Marocco				. 10.412
Circoscr. Cons. di	Rabat			. 1.397
	Casablanca			. 8.159
	Tangeri			. 856
Mauritania				. 15
Mozambico				. 652
				. 51
				. 3.500

						
Repubblica Araba di I	Libia					1.350
Circoscr. Cons. di	Tripoli .	• •	• •	• •	•	250
cheoser. cons. ur	Bengasi .	• •	• •	• •	•	1.100
Repubblica Araba d'Es	_	• •		• •	•	8.760
Circoscr. Cons. di	Il Cairo	• •	• •	•	•	6.545
cheoser. cons. ur	Alessandria		• •	• •	•	2.044
	Porto Said				•	2.0 44 171
					•	
Repubblica Centro Afri	cana				•	61
Rhodesia					•	2.647
Rwanda					•	40
Senegal						146
Sierra Leone					•	95
Somalia						1.962
Circoscr. Cons. di	Mogadiscio				•	1.814
	Chisimaio					148
Sud Africa						42.731
Circoscr. Cons. di	Pretoria .					2.449
	Johannesbur	rg .				31.000
	Capetown					6.559
	Durban .					2.723
Sudan	Duroun .	• •	• •	•	•	473
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				• •	•	200
Swaziland			• •	• •	•	1.671
Tanzania					•	
Togo				• •	•	83
Tunisia				• •	•	9.501
Uganda					•	800
Zambia					•	3.275
			Tomas			113.666
			TOTALE		•	115.000
	V) A	SIA				
Afghanistan						44
Arabia Saudita						918
Birmania						59
Cambogia						12
<u>~</u>						145
Corea						72
Filippine					_	328
Giappone						697
0. 1 .		• •		• •	•	71
Hon Kong e Macao			• •		•	435
India			• •	• •	•	975
Circoscr. Cons. di			• •		•	72
Chroser, Cons. al			• •		•	550
	Bombay . Calcutta .		• •	• •	•	353
	Calcutta .		• •		•	
Indonesia					•	264
Iran					٠	2.000
Iraq					•	95

Israele					•	•		•	2.597
Circoscr. Cons. di		·	•		•	•	,	•	2.008
	Caifa .			•	٠				589
Kuwait						•			51
Laos						•		•	31
Libano					•				1.029
Malaysia			•	•	•		•		59
Pakistan			•	•	•	•	•		1.124
Repubblica Araba Siri	ana					•			323
Repubblica Popolare (Cinese .				•		•		18
Singapore				•		•	•		171
Sri Lanka									47
Taiwan				•		•			197
Thailandia									363
Turchia									4.725
Circoscr. Cons. di	Istanbul								2.742
	Smirne								953
	Ankara								981
Vietnam									55
Yemen (Rep.)									56
Yemen (Rep. pop.).			•	٠	•	•	•		48
				Тот	ALE			•	17.009
	VI)	OCEAI	VIA						
Australia									168.849
Circoscr. Cons. di	Melbourr	ne .							57.446
	Sidney								42.242
	Brisbane								22.000
	Adelaide								27.815
	Perth .								16.558
	Hobart								882
	Canberra								1.876
Nuova Zelanda		•	•		•	•	•	•	670
				Тота	ALE				169.519
		Тотаі	LE G	ENER/	\LE			•	5.113.026

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

All'articolo 48 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« Nel caso in cui gli Stati dove risiedono cittadini italiani non consentano la possibilità di accertare la personalità e la segretezza del voto, questo è ugualmente valido, se accompagnato da una « dichiarazione sull'onore » dell'elettore in cui assicuri il rispetto di detti principi ».

Art. 2.

All'articolo 56 della Costituzione è aggiunto il seguente comma:

« Oltre al numero dei deputati stabilito nel secondo comma, la Camera comprende un numero di deputati eletti dai cittadini residenti all'estero in ragione di uno ogni 200 mila elettori ».

Art. 3.

All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

« Ai fini di cui al primo comma, tutti gli elettori residenti all'estero costituiscono una circoscrizione parificata ad una regione.

Le circoscrizioni consolari sono raggruppate in sette collegi senatoriali così ripartiti: due per l'America Latina, uno per il Nord-America, tre per l'Europa ed uno per Africa, Asia e Oceania.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoventidue.